

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4372

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NICOLA ROSSI, BONITO, PIGLIONICA

Istituzione del Parco nazionale dell'Ofanto

Presentata il 10 ottobre 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, mediante l'istituzione del Parco nazionale dell'Ofanto, è tesa sia a salvaguardare un territorio importante da un punto di vista storico, ambientale e culturale sia a incentivare lo sviluppo turistico ed economico della zona, considerando tutti i vantaggi che procurerebbe, nel medio periodo, la creazione del parco in questione con la conseguente valorizzazione economica e sociale dell'intero territorio.

Quadro storico e ambientale della valle dell'Ofanto.

L'Ofanto è il maggior fiume che sfocia nel mare Adriatico a sud del Po e per importanza è il sedicesimo d'Italia. È comunque il fiume più importante della Puglia, oggi come nell'antichità, essendo

l'unico corso perenne della regione. Il suo percorso delimita a nord la provincia di Foggia da quella di Bari e a sud la provincia di Foggia da quella di Potenza. I comuni ricadenti nel bacino idrografico del fiume Ofanto sono undici nella sola Puglia, con un totale complessivo di oltre 400 mila abitanti.

L'Ofanto, con la sua portata annua di circa 270 milioni di metri cubi di acqua, oltre a costituire un'indispensabile riserva idrica e quindi una considerevole risorsa economica dell'agricoltura della zona, rappresenta un punto essenziale dell'identità storico-culturale della Puglia. L'importanza degli ecosistemi presenti e le vicende storiche che sin dall'antichità hanno caratterizzato il fiume Ofanto lo fanno assurgere al rango di vero e proprio bene culturale. I primi insediamenti nella valle dell'Ofanto risalgono al V millennio AC;

nella zona sono stati trovati i resti di villaggi preistorici e antichissime grotte risalenti al neolitico. È lungo l'Ofanto che si svolgeva il principale traffico fra i pochi centri abitati i quali, non avendo un'adeguata rete stradale per lo scambio dei loro commerci, utilizzavano la via fluviale. Nel corso dei secoli le sponde del fiume sono state teatro di numerose battaglie: quella più antica risale al 279 A.C.; la più famosa, combattuta nei pressi di Canne, fu quella che vide fronteggiarsi, nel 216 AC, l'esercito romano a quello cartaginese.

Il fiume Ofanto, per la sua caratteristica di attraversare il territorio per diversi chilometri prima di giungere al mare, è caratterizzato dalla capacità di mantenere un'alta biodiversità, cioè un ambiente dove è presente un numero molto elevato di differenti specie animali e vegetali. È eccezionale, infatti, l'assortimento di specie viventi dell'Ofanto e la loro varietà e ricchezza rendono il fiume, dal punto di vista naturalistico, una delle poche aree di rilievo della Puglia, nonostante gli interventi di bonifica e le deturpazioni a cui è stato sottoposto soprattutto negli ultimi anni. Oggi, infatti, dopo anni di totale mancanza di controlli e di interventi, lo stato della valle dell'Ofanto si presenta profondamente degradato, soprattutto in seguito alla distruzione di boschi secolari, alla lottizzazione abusiva dei terreni demaniali, all'inquinamento delle acque contaminate da reflui di natura urbana, industriale e agricola, all'occupazione abusiva per scopi agricoli, al furto sistematico di ghiaia. Una situazione talmente grave da spingere la magistratura a sequestrare, nei mesi scorsi, 200 ettari dell'alveo del fiume.

Il Parco costituirebbe, quindi, l'unica possibilità di ridare a tutta l'area del fiume la sua antica dignità e di restituire alla popolazione un bene ambientale ed economico che le è stato sottratto da un'inaccettabile incuria. L'istituzione del Parco, infatti, da un lato salvaguarderebbe il territorio affiancandosi alle attività ancora insufficienti dell'Autorità di bacino e dall'altro promuoverebbe uno straordinario sviluppo turistico-ambientale. Esperienze recenti hanno dimostrato che soprattutto la foce di un fiume, nel mantenimento e nella conservazione del suo *habitat* naturale, può rappresentare un'eccezionale occasione di promozione turistica.

Quadro legislativo di riferimento.

Il Parlamento, in linea con le esigenze espresse dalla società civile, con la legge 6 dicembre 1991, n. 394, legge-quadro sulle aree protette, ha adeguato la propria legislazione alle direttive dell'Unione europea in materia di valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche.

Precedentemente era stata approvata la legge 28 agosto 1989, n. 305, recante « Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente ».

Queste normative erano il risultato naturale di quel processo avviato con la cosiddetta « legge Galasso » (decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431) che aveva dato dignità e modificato radicalmente, nel nostro Paese, il concetto di « ambiente ».

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Istituzione del Parco nazionale dell'Ofanto).

1. È istituito il Parco nazionale dell'Ofanto, di seguito denominato « Parco ».

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede, con proprio decreto, alla delimitazione provvisoria del Parco sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, in particolare, presso i servizi tecnici nazionali, le amministrazioni dello Stato, le regioni Campania, Basilicata e Puglia e, di intesa con le medesime regioni e con gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia per garantire la conservazione dello stato dei luoghi.

3. La gestione provvisoria del Parco, fino alla istituzione dell'Ente parco ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in conformità ai principi di cui all'articolo 9 della citata legge n. 394 del 1991, e successive modificazioni.

4. Per l'organizzazione e il funzionamento del Parco è autorizzata la spesa di 1 milione di euro rispettivamente per gli anni 2004 e 2005.

ART. 2.

(Contributo a favore del Parco per la salvaguardia e il ripristino degli assetti idrogeologici).

1. Ai fini della salvaguardia e del ripristino degli assetti idrogeologici e del mantenimento e della conservazione dell'*habitat* naturale nel territorio compreso nel perimetro del Parco, è stanziato a

favore dell'Ente parco un contributo di 2 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2005 e 2006.

2. Al fine di accedere al contributo di cui al comma 1, l'Ente parco predispone, entro sei mesi dalla sua istituzione, un programma di intervento che deve essere trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. Sul programma di intervento di cui al comma 2 devono essere acquisiti i pareri delle regioni e delle soprintendenze regionali competenti, che devono essere espressi entro un mese dalla richiesta.

ART. 3.

(Recupero delle abitazioni rurali comprese nel perimetro del Parco).

1. I comuni il cui territorio è compreso nel perimetro del Parco individuano le zone urbane e rurali soggette al recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente, mediante interventi rivolti alla riqualificazione urbanistica e ambientale finalizzati alla migliore fruizione e al migliore utilizzo del patrimonio stesso.

2. I comuni di cui al comma 1 possono programmare il recupero di edifici e di immobili dismessi, da utilizzare a fini socio-culturali e per migliorare la qualità della vita e dei servizi per le popolazioni locali.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2004 e 2005.

ART. 4.

(Disposizioni finanziarie).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a 3 milioni di euro per l'anno 2004, 5 milioni di euro per l'anno 2005 e 2 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,26



14PDL0050500